

# Il reato di tortura già esiste Chi dice di no vuole una legge contro noi poliziotti

di **Gianni Tonelli\***

**L**a tesi che in Italia la tortura non sia punita è non solo infondata, ma addirittura capace di ingenerare nell'opinione pubblica un'idea che non ha davvero alcun tipo di fondamento. Così come è falsa la convinzione secondo la quale alcuni abusi compiuti dalle forze dell'ordine non trovino sanzione. Non è così: la magistratura penale italiana ha punito e punisce severamente questi fatti perché essi integrano fattispecie che prevedono sanzioni molto pesanti: sequestro di persona, lesioni, abuso di autorità. Chi può negare che, nel nostro ordinamento, le violenze, le sevizie, fisiche o psichiche, nei riguardi o di una persona ristretta legalmente o privata arbitrariamente della sua libertà personale, non siano duramente punite? Si vuol forse mettere in dubbio l'operato dei giudici?

La nostra profonda convinzione, pertanto, è che l'idea di introdurre l'inutile reato di tortura nasca in ambienti che vogliono accanirsi contro l'operato delle forze di polizia. Vediamo alcuni punti presenti nelle proposte di legge al vaglio del Parlamento. Viene fuori il riferimento alle "minacce gravi" del pubblico ufficiale nei confronti del fermato o arrestato. Che cosa significa "minacce gravi"? Nel nostro attuale ordinamento queste si riferiscono alla minacce di morte. Quindi, che cosa significa "minacce"? Basta una semplice minaccia o la minaccia dev'essere così grave? Questa fattispecie viola palesemente il principio fondamentale dello Stato di diritto, ossia il principio di determinatezza e di tassatività della norma penale incriminatrice di cui all'art. 25 della Costituzione Italiana. I cittadini e anche i poliziotti debbono sapere esattamente ciò che è vietato e ciò che è consentito.

V'è un'altra condotta ipotizzata che contrasta questi principi e cioè la possibilità di sanzioni per chi si rende protagonista di "acute sofferenze psichiche". Come si misura l'acuta sofferenza psichica? Come può essere provata in un processo penale l'acuta sofferenza psichica? Come l'acuta sofferenza psichica può tramutarsi in una sanzione criminale? Come una acuta sofferenza psichica può portare il giudice alla determinazione della sanzione legittima?

E' appena il caso di ricordare che nel 1981 la Corte costituzionale (sent. 96/81) ha dichiarato l'incostituzionalità del reato di plagio (603 c.p.), a seguito della quale fu espunto dal nostro ordinamento, perché ritenuto carente sotto il profilo della determinatezza e della tassatività e, pertanto, in contrasto con l'art. 25 della Costituzione. Si consideri, inoltre, che la "mancata stretta determinazione legale" della fattispecie incriminatrice del reato di tortura, così come taluni parlamentari hanno proposto, im-

pedisce persino la possibilità di difendersi nel processo determinando inoltre, nei casi di responsabilità, l'incapacità degli organi dell'accusa di indicare le fonti di prova della responsabilità. Nel caso del reato di plagio, infatti, si prevedeva un'ipotesi non verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato non essendo né individuabili né accertabili le attività che avrebbero potuto concretamente esplicarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione, né come sarebbe stato oggettivamente qualificabile questo stato. Allo stesso modo, come sarebbero dimostrabili, accertabili ed oggettivamente individuabili queste sofferenze psichiche, considerato che risiedono nell'intimo sentire? Ma c'è di più: in alcune proposte di legge è prevista quale autonoma fattispecie di reato quella dell'istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura. Ora, l'istigazione nel nostro codice penale è disciplinata dall'articolo 115. Detto articolo comporta l'irrogazione di una sanzione per concorso quando l'istigazione sia accolta perché, quando non lo è, si applica una misura di sicurezza, mentre qui il mancato accoglimento dell'istigazione comporta comunque la pena della reclusione. In buona sostanza l'istigatore viene punito anche se il reato non è commesso!

La ciliegina sulla torta è l'ipotesi di istituire un fondo per le vittime del reato di tortura, destinato ad assicurare alle stesse "il risarcimento dei danni subiti e l'erogazione di contributi per garantire loro una completa riabilitazione psico-fisica". Gli operatori di polizia debbono pagare di tasca loro le cure mediche per infermità occorse in servizio e qui si vuole istituire un Fondo ad hoc per le presunte vittime di sofferenze mentali ricollegabili a violenze o minacce gravi? Concludendo, per sopperire al vuoto formale (ma non sostanziale) relativo al reato di tortura, è sufficiente concepire una semplice norma che, in accoglimento della convenzione internazionale sottoscritta dall'Italia e finalizzata a punire i comportamenti di tortura, stabilisca che l'ordinamento italiano sanziona la fattispecie mediante quanto disposto da una serie di articoli del codice penale e della procedura penale già esistenti.

**\*segretario generale Sap  
Sindacato autonomo di polizia**

